

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 233

40° anno

25 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE** 1

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/566/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativa all'applicazione provvisoria di un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 32

Accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 33

Prezzo: 19,50 ECU

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 97/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che l'armonizzazione totale dei requisiti tecnici per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un alto livello di sicurezza per il pubblico;
- (2) considerando che i requisiti tecnici di alcune categorie di veicoli devono essere conformi alle legislazioni nazionali, inter alia, per quanto concerne le loro masse e dimensioni;
- (3) considerando che questi requisiti differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto gli stessi requisiti devono essere adottati da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione della loro legislazione attuale, in particolare per consentire l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 feb-

braio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁴⁾;

- (4) considerando che è auspicabile armonizzare le masse e le dimensioni massime dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale⁽⁵⁾; che la direttiva summenzionata si applica soltanto al traffico nei territori degli Stati membri e non ai requisiti tecnici, come previsto dalla direttiva 70/156/CEE;
- (5) considerando che la direttiva 96/53/CE contempla determinate dimensioni massime autorizzate sia per il traffico nazionale che per il traffico internazionale negli Stati membri, prevedendo un lasso di tempo per la loro entrata in vigore; che alcune altre dimensioni massime autorizzate, nonché le masse massime autorizzate, restano applicabili soltanto al traffico internazionale;
- (6) considerando pertanto che l'armonizzazione delle masse massime autorizzate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri non sembra fattibile a breve termine; che, d'altro lato, risulta attualmente possibile completare, per quanto attuabile, l'armonizzazione delle loro dimensioni massime, affrontare la questione delle masse prevedendo la possibilità di una procedura uniforme per la determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro e perseguire il costante miglio-

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 1992 (GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 81), posizione comune del Consiglio del 28 novembre 1996 (GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997). Decisione del Consiglio del 21 maggio 1997.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE (GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 59.

mento della sicurezza, in particolare per quanto riguarda talune categorie di rimorchi;

- (7) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 96/53/CE, gli Stati membri possono autorizzare la circolazione nel loro territorio, per il trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate attività di trasporto nazionale che non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, di veicoli della categoria N le cui dimensioni sono superiori ai limiti stabiliti da tale direttiva; che, per quanto riguarda i veicoli delle categorie M₂ e M₃, la direttiva 96/53/CE si applica solo al traffico internazionale; che è pertanto necessario autorizzare in via derogatoria omologazioni per i veicoli le cui dimensioni sono superiori alle dimensioni massime autorizzate dalla presente direttiva e per alcune altre caratteristiche, con la contemporanea possibilità, per gli Stati membri, di rifiutare i veicoli omologati in base a tali disposizioni derogatorie;
- (8) considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere attuate al fine di assicurare la conformità dei veicoli con i requisiti della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, ad essa si applicano le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo;
- (9) considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prevedono che ogni direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i pertinenti punti dell'allegato I di detta direttiva, nonché di una scheda di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, affinché tale omologazione possa essere informatizzata;
- (10) considerando che sono state introdotte disposizioni specifiche relative ai veicoli incompleti al fine di facilitare la seconda fase dell'omologazione per quanto concerne i veicoli completati;
- (11) considerando che nella presente direttiva sono inserite disposizioni specifiche per tener conto degli assi sollevabili o scaricabili; che è riconosciuto che tali assi dovrebbero essere presi in considerazione anche nella direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, e nella direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽²⁾;

- (12) considerando che dovrebbero essere incorporate disposizioni specifiche anche nella direttiva 71/320/CEE per tener maggiormente conto dei requisiti tecnici ai quali i veicoli delle categorie M₂, M₃ e N devono conformarsi per il traino di rimorchi;
- (13) considerando che dovrebbero essere incorporate disposizioni specifiche anche nella direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi⁽³⁾, per tener conto del fatto che negli Stati membri i veicoli possono essere immatricolati con masse diverse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore o rimorchio quale definito nell'articolo 2 e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M₁.

Articolo 2

Nessuno Stato membro può rifiutare di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso per motivi inerenti alle sue masse e dimensioni qualora queste soddisfino i requisiti definiti nell'allegato I.

Articolo 3

Uno Stato membro può tuttavia rifiutare di concedere l'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso, o considerare il suo certificato di conformità non valido a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, oppure riservare il medesimo al trasporto di carichi indivisibili,

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/442/CEE (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21).

⁽²⁾ GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE (GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 33).

⁽³⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/507/CEE (GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31).

qualora esso, omologato a norma della presente direttiva, benefici della deroga di cui all'articolo 7 e la deroga sia in contrasto con le prescrizioni nazionali in vigore nello Stato membro in questione.

Articolo 4

Gli Stati membri, nel concedere l'omologazione nazionale, nell'immatricolare o nell'autorizzare l'ammissione alla circolazione o l'uso di veicoli omologati a norma della presente direttiva, attribuiscono loro masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione a livello nazionale, in base alle rispettive masse massime autorizzate a livello nazionale. Ai fini della determinazione di tali masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, gli Stati membri non possono rifiutare di applicare, su richiesta del costruttore, la procedura di cui all'allegato IV.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, gli Stati membri possono assoggettare gli assi scaricabili e sollevabili a requisiti tecnici nazionali. Gli Stati membri non possono tuttavia rifiutare di applicare, su richiesta del costruttore, i requisiti tecnici di cui all'allegato IV, punto 3.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2 e all'allegato I, punto 7.3.2.1, gli Stati membri possono rifiutare di concedere l'omologazione nazionale o rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione o l'uso degli

autobus di linea o granturismo di larghezza superiore a 2,50 m fino al 31 dicembre 1999, come previsto dall'articolo 9 della direttiva 96/53/CE.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2 e al punto 7.3 dell'allegato I, ed anche se non sono necessariamente soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.6 dell'allegato I, gli Stati membri possono omologare veicoli aventi dimensioni superiori a quelle indicate in detto punto. Nel certificato di omologazione dell'allegato III della presente direttiva sono contenute informazioni particolareggiate sulla deroga e si applicano le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 8

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

a) l'allegato I è così modificato:

- 1) la nota (j) è completata come segue: «per veicoli diversi dalla categoria M₁, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1»;
- 2) la nota (k) è completata come segue: «per veicoli diversi dalla categoria M₁, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2»;
- 3) la nota (l) è completata come segue: «per veicoli diversi dalla categoria M₁, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3»;

b) il punto 48 dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

	Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione Gazzetta ufficiale	Applicazione									
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
«48	Masse e dimensioni (tranne le autovetture del punto 44)	97/27/CE	L 233 del 25. 8. 1997		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

ALLEGATO I

1. Questa direttiva si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M₂, M₃ e N e dei rimorchi della categoria O quali definiti nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva:
 - 2.1. per «veicolo a motore» si intende qualsiasi veicolo a motore quale definito all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;
 - 2.1.1. veicoli a motore della categoria N:
 - 2.1.1.1. per «autocarro» si intende un veicolo a motore delle categorie N₁, N₂ o N₃ progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci. Esso può anche trainare un rimorchio;
 - 2.1.1.2. per «veicolo trattore» («trattore») si intende un veicolo a motore delle categorie N₁, N₂ o N₃ progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi;
 - 2.1.1.2.1. per «veicolo trattore per rimorchi» («trattore stradale») si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. Esso può essere munito di una piattaforma di carico;
 - 2.1.1.2.2. per «veicolo trattore per semirimorchi» («trattore per semirimorchi») si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;
 - 2.1.1.3. i veicoli completi o completati della categoria N diversi dagli autocarri e dai veicoli trattori sono considerati veicoli per usi speciali;
 - 2.1.2. veicoli a motore delle categorie M₂ o M₃:
 - 2.1.2.1. per «autobus di linea o granturismo» si intende un veicolo delle categorie M₂ o M₃ progettato e costruito per il trasporto di passeggeri seduti o passeggeri seduti e in piedi;
 - 2.1.2.1.1. per «autosnodato» si intende un autobus di linea o granturismo consistente in due o più unità rigide che si articolano l'una rispetto all'altra; i compartimenti viaggiatori di ciascuna unità sono intercomunicanti e consentono il libero spostamento dei passeggeri da un compartimento all'altro; le unità rigide sono collegate in permanenza o possono essere separate soltanto con idonee attrezzature che normalmente si trovano solo in un'officina;
 - 2.1.2.1.2. per «autobus di linea o granturismo a due piani» si intende un autobus di linea o granturismo in cui gli spazi destinati ai passeggeri sono disposti, almeno in una sua parte, su due livelli sovrapposti e in cui il piano superiore non prevede spazio per passeggeri in piedi;
 - 2.1.2.1.3. per «classe» di autobus di linea o granturismo si intende:
 - 2.1.2.1.3.1. per i veicoli con capacità superiore a 22 passeggeri oltre al conducente:
 - 2.1.2.1.3.1.1. «classe I»: veicoli costruiti con spazi per passeggeri in piedi, per consentire frequenti spostamenti dei passeggeri;
 - 2.1.2.1.3.1.2. «classe II»: veicoli costruiti principalmente per il trasporto di passeggeri seduti e progettati per consentire il trasporto di passeggeri in piedi nel corridoio e, se previsto, in una zona che non superi lo spazio previsto per due doppi sedili;
 - 2.1.2.1.3.1.3. «classe III»: veicoli costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti;
 - 2.1.2.1.3.2. per i veicoli con capacità pari o inferiore a 22 passeggeri oltre al conducente:
 - 2.1.2.1.3.2.1. «classe A»: veicoli progettati per trasportare passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe è munito di sedili e può essere predisposto per passeggeri in piedi;
 - 2.1.2.1.3.2.2. «classe B»: veicoli non progettati per trasportare passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non è predisposto per passeggeri in piedi;
 - 2.1.2.1.4. un veicolo può essere considerato appartenente a più di una classe. In tal caso deve soddisfare tutte le relative prescrizioni della presente direttiva;
 - 2.1.2.2. i veicoli delle categorie M₂ o M₃ diversi dagli autobus di linea o granturismo sono considerati veicoli per usi speciali (per esempio ambulanze);

- 2.2. **veicoli della categoria O:**
- 2.2.1. per «veicolo trainato» («rimorchio») si intende un veicolo non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;
- 2.2.2. per «semirimorchio» si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello «dolly» e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello «dolly»;
- 2.2.3. per «rimorchio a timone» si intende un veicolo trainato con almeno due assi, dei quali almeno uno è un asse sterzante:
- munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e
 - che non trasferisce un carico verticale rilevante sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN).
- Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello «dolly», viene considerato un rimorchio a timone;
- 2.2.4. per «rimorchio ad asse centrale» si intende un rimorchio a timone rigido nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro del veicolo (sotto carico uniformemente distribuito), in modo tale che venga trasferito sul veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o a un carico di 1 000 daN (si applica il valore minore);
- 2.3. per «gruppo di assi» si intendono gli assi facenti parte di un «carrello». Nel caso di due assi, il gruppo è chiamato «tandem» e nel caso di tre assi «tridem». Per convenzione, un unico asse è considerato un gruppo di un asse;
- 2.4. per «dimensioni del veicolo» si intendono le dimensioni del veicolo per costruzione dichiarate dal costruttore;
- 2.4.1. per «lunghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.1.
- Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- lavacrystallo e tergicristallo,
 - targhe di immatricolazione anteriore e posteriore,
 - dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
 - dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
 - dispositivi di illuminazione,
 - retrovisori,
 - dispositivi di aiuto alla visione posteriore,
 - tubi di presa d'aria,
 - arresto longitudinale degli elementi smontabili,
 - gradini di accesso,
 - protezioni in gomma,
 - piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 200 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,
 - dispositivi di aggancio per i veicoli a motore;
- 2.4.2. per «larghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2.
- In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione della larghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
 - dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
 - dispositivo di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,
 - elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi (cfr. direttiva 91/226/CEE del Consiglio)⁽¹⁾,
 - dispositivi di illuminazione,

(¹) GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 5.

- per i veicoli delle categorie M₂ e M₃, rampe di accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con una curvatura non inferiore a 5 mm; i bordi devono essere arrotondati ed avere una curvatura di almeno 2,5 mm,
 - retrovisori,
 - indicatori della pressione dei pneumatici,
 - predellini retrattili,
 - la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno;
- 2.4.3. per «altezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.3.
- In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione dell'altezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- antenne,
 - pantografi in posizione sollevata.
- Occorre tener conto del dispositivo di sollevamento dell'asse nei veicoli che ne sono muniti;
- 2.4.4. per «lunghezza della superficie di carico» di un veicolo diverso da un trattore per semirimorchi o da un semirimorchio si intende la distanza tra il punto esterno più avanzato della superficie di carico ed il punto esterno più arretrato del veicolo misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.
- Tale distanza deve essere misurata senza tener conto:
- della superficie di carico che precede l'estremità posteriore della cabina,
 - dei dispositivi di cui al punto 2.4.1, o
 - dei gruppi di refrigerazione sporgenti e di altri dispositivi ausiliari collocati davanti alla superficie di carico;
- 2.5. per «massa del veicolo in ordine di marcia» si intende la massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90 % del carburante, 100 % degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);
- 2.6. per «massa massima a carico tecnicamente ammissibile» (M) si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata dal costruttore.
- La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi, ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.
- Per definizione solo una massa massima a carico tecnicamente ammissibile può essere attribuita a una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti indicati nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. La presente definizione vale, mutatis mutandis, per i requisiti tecnici dei punti 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12;
- 2.7. per «massa tecnicamente ammissibile dell'asse (m)» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;
- 2.8. per «massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (μ)» si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

- 2.9. per «massa rimorchiabile» si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con «dolly» agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;
- 2.10. per «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (TM)» si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;
- 2.11. per «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco in caso di veicoli trattori in ordine di marcia, ma la comprende nel caso degli altri veicoli;
- 2.12. per «massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile trasferito dal rimorchio sul veicolo trattore nel punto di aggancio, dichiarata dal costruttore del rimorchio;
- 2.13. per «massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)» si intende il valore massimo della somma delle masse del veicolo a motore a carico e del rimorchio trainato a carico, per costruzione del veicolo a motore, dichiarata dal costruttore;
- 2.14. per «dispositivo di sollevamento dell'asse» si intende un dispositivo montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare il carico sull'asse o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:
- sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del suolo oppure
 - senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione pneumatica o altri sistemi),
- per ridurre l'usura dei pneumatici quando il veicolo non è a pieno carico e/o per facilitare l'avviamento su superficie sdruciolevole di veicoli a motore o combinazioni di veicoli, aumentando il carico sull'asse motore;
- 2.15. per «asse sollevabile» si intende un asse che può essere sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento, in base al punto 2.14, primo trattino;
- 2.16. per «asse scaricabile» si intende un asse il cui carico può essere variato, senza sollevare l'asse, con il relativo dispositivo di sollevamento in base al punto 2.14, secondo trattino;
- 2.17. per «sospensione pneumatica» si intende un sistema di sospensione in cui almeno il 75 % dell'effetto elastico è determinato da una molla pneumatica;
- 2.18. per «sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica» si intende un sistema di sospensione dell'asse o del gruppo di assi del veicolo che soddisfa le prescrizioni del punto 7.11;
- 2.19. per «tipo di veicolo» si intendono i veicoli che non differiscono in aspetti fondamentali quali:
- il costruttore;
 - la categoria del veicolo quale definita all'allegato II della direttiva 70/156/CEE;
 - gli aspetti fondamentali per costruzione e progettazione quali:
 - per i veicoli delle categorie M₂ e M₃:
 - telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze ovvie e fondamentali),
 - sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non equivalente,
 - numero di assi;
 - per i veicoli della categoria N:
 - telaio/parte inferiore della carrozzeria (differenze ovvie e fondamentali),

- sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non equivalente,
- numero di assi;
- per i veicoli della categoria O:
 - telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
 - sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno di tipo continuo,
 - numero di assi.

Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti per costruzione e progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni, lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri, né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione ecc.).

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

- 3.1. La domanda di omologazione CE a norma dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne le masse e dimensioni è presentata dal costruttore del veicolo.
- 3.2. Essa è corredata di una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.
- 3.3. Il veicolo o i veicoli costruiti conformemente alle caratteristiche descritte nell'allegato II della presente direttiva e ritenuti, dal servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione, rappresentativi del tipo da omologare, devono essere messi a disposizione di detto servizio tecnico.

4. OMOLOGAZIONE CE

- 4.1. Se le relative prescrizioni sono soddisfatte, viene accordata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
- 4.2. Un modello del certificato di omologazione CE è riportato nell'allegato III della presente direttiva.
- 4.3. La concessione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi della presente direttiva vengono notificati agli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE.
- 4.4. Un numero di omologazione in conformità dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE è attribuito ad ogni tipo di veicolo omologato. Lo stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

5. MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifiche delle omologazioni rilasciate ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Le misure volte a garantire la conformità della produzione sono adottate in base alle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

7. REQUISITI

- 7.1. **Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione sugli assi**

La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.3, a veicolo fermo, con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo.

Se le masse misurate differiscono di non più del 3% rispetto alle masse indicate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, o di non più del 5% nel caso di un veicolo delle categorie N₁, O₁, O₂ o M₂ non superiore a 3,5 t, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione sugli assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini dei seguenti requisiti. In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.

7.2. Misurazione delle dimensioni

La lunghezza, larghezza e altezza fuoritutto sono misurate sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3 secondo le disposizioni del punto 2.4.

Se le dimensioni misurate differiscono da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.

7.3. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli

7.3.1. *Lunghezza massima*

7.3.1.1. Veicolo a motore: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.2. rimorchio (esclusi i semirimorchi): come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.3. autosnodato: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,

7.3.1.4. semirimorchio:

la distanza di cui al punto 7.3.1.4.1 deve essere misurata senza tener conto dei dispositivi di cui al punto 2.4.1 e la distanza di cui al punto 7.3.1.4.2 deve essere misurata senza esclusione alcuna.

7.3.1.4.1. La distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore di un semirimorchio non deve superare il limite indicato al punto 1.6 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.

7.3.1.4.2. La distanza tra l'asse del perno di ralla e qualsiasi estremità sulla parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m, come previsto al punto 4.4 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente.

7.3.2. *Larghezza massima*

7.3.2.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.3.2.2. Sovrastrutture fisse o mobili dei veicoli delle categorie N e O progettate appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci, con pareti laterali di larghezza, compreso l'isolamento, superiore a 45 mm: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.3.3. *Altezza massima*

7.3.3.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.3 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

7.4. Calcolo della distribuzione della massa

7.4.1. *Metodo di calcolo*

7.4.1.1. Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato, il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie per conoscere, per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori di tutti i punti dell'allegato II della presente direttiva: la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo, le masse massime tecnicamente ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi, la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile, e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

7.4.1.2. Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti per ciascuna configurazione tecnica del tipo. A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.

- 7.4.1.3. Nei seguenti requisiti, i simboli M , m_i , μ_j , TM e MC designano rispettivamente i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.4:
- M = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo;
- m_i = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse designato «i», ove «i» varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;
- μ_j = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse unico o sul gruppo di assi designato «j», ove «j» varia da 1 al numero totale sugli assi unici e sui gruppi di assi;
- TM = la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e
- MC = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
- 7.4.1.4. Nel caso di un asse unico, designato «i» in quanto asse e «j» in quanto gruppo di assi $m_i = \mu_j$ per definizione.
- 7.4.1.5. Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata alla posizione normale di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.
- 7.4.1.6. Per i gruppi di assi, il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).
- 7.4.1.7. Nel caso di semirimorchi e di rimorchi ad asse centrale ed ai fini dei seguenti calcoli, il punto di aggancio è considerato come un asse designato «o» e le masse corrispondenti m_o e μ_o sono definite, per convenzione, come la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio.
- 7.4.2. *Requisiti per i veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei caravan*
- 7.4.2.1. La somma delle masse m_i non deve essere inferiore alla massa M .
- 7.4.2.2. Per ciascun gruppo di assi designato «j», la somma delle masse m_i sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa μ_j . Inoltre ciascuna delle masse m_i non deve essere inferiore alla parte di μ_j applicata sull'asse «i» quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di tale gruppo di assi.
- 7.4.2.3. La somma delle masse μ_j non deve essere inferiore alla massa M .
- 7.4.2.4. La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75 kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M .
- 7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte di seguito ai punti da 7.4.2.5.1 a 7.4.2.5.3, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse «i» non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi «j» non deve essere superiore alla massa μ_j . Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M .
- 7.4.2.5.1. Veicoli trainati o veicoli a motore diversi dai veicoli trattori:
- 7.4.2.5.1.1. Distribuzione uniforme della massa nel caso di veicoli completi o completati ad eccezione di quelli menzionati al punto 7.4.2.5.1.2: il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M .
- 7.4.2.5.1.2. Distribuzione estrema della massa (carico non uniforme) nel caso dei veicoli incompleti o destinati a usi speciali comportanti il trasporto soltanto di carichi distribuiti in modo non uniforme: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o attrezzatura o finiture interne (ad esempio da 0,50 a 1,30 m davanti al primo asse posteriore). La verifica deve essere effettuata in modo da coprire tutte le possibili posizioni di tale baricentro con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M .
- 7.4.2.5.2. Veicoli trattori per rimorchi (trattori stradali) ed autocarri progettati per trainare rimorchi ad asse centrale:
- 7.4.2.5.2.1. Devono essere effettuati, in tutti i casi appropriati tra quelli possibili di seguito indicati, gli stessi calcoli previsti al punto 7.4.2.5.1.1 nel caso di veicoli completi o completati diversi

da quelli per usi speciali, o al punto 7.4.2.5.1.2 nel caso di veicoli incompleti o per usi speciali:

- a) senza alcun carico sul punto di aggancio (ad eccezione, per i trattori stradali, di quello corrispondente alla massa del dispositivo di attacco ove installato dal costruttore, compreso nella massa in ordine di marcia in base al punto 2.5);
- b) un carico corrispondente alla massa massima del dispositivo di attacco dichiarata dal costruttore, qualora questi non installi il dispositivo di attacco, che grava sul punto di aggancio (e detratta dal carico utile);
- c) un carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio che grava sul medesimo (e detratta dal carico utile).

7.4.2.5.3. Veicoli trattori per semirimorchi (trattori per semirimorchi).

7.4.2.5.3.1. Nel caso di un veicolo completo o completato: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme dell'asse della ralla. La verifica deve essere svolta in modo tale da coprire tutte le possibili posizioni dell'asse della ralla, con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M (con il carico utile che grava sull'asse della ralla).

7.4.2.5.3.2. Nel caso di un veicolo incompleto: devono essere effettuate le stesse verifiche previste al punto 7.4.2.5.3.1 in base alle posizioni estreme ammissibili dell'asse della ralla dichiarate dal costruttore.

7.4.2.6. Quando un veicolo della categoria N è carico fino alla sua massa M e l'asse posteriore (designato «n» in quanto asse) o il gruppo di assi posteriori (designati «q» in quanto gruppo di assi) sono carichi fino alle loro masse m_n o μ_q , la massa applicata sull'asse sterzante o sugli assi sterzanti non deve essere inferiore al 20 % della massa M .

7.4.2.7. MC non può essere superiore a $M + TM$.

7.4.3. *Requisiti per autobus di linea o granturismo*

7.4.3.1. Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto 7.4.2.7.

7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q definita di seguito nella tabella del punto 7.4.3.3.1, moltiplicata per il numero totale dei passeggeri, nonché alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, alle masse B e BX definite di seguito al punto 7.4.3.3.1 non deve essere superiore alla massa M .

7.4.3.3. Quando il veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al precedente punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di marcia è carico come descritto di seguito al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa μ_i di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti al carico sugli assi motori deve essere almeno pari al 25 % della massa M .

7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con una massa Q per ciascun sedile passeggeri, un numero SP, corrispondente al numero di posti in piedi, di masse Q distribuite in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S_1 , una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli e, se del caso, una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

S_1 è la superficie per posti in piedi, quale definita nella direttiva, di imminente adozione, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente disposizioni speciali per i veicoli delle categorie M₂ e M₃. In attesa dell'adozione di tale direttiva, S_1 è determinata come definito nei regolamenti ECE/ONU n. 36 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1, Add 35) e n. 52 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1, Add 51);

il numero SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S_1/S_{sp} , dove S_{sp} è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

B (kg), dichiarata dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a $100 \times V$ (dove V = volume totale dei vani bagagli in m³);

BX, dichiarata dal costruttore, esercita un peso specifico non inferiore a 75 kg/m² su tutta la superficie del tetto adibita al trasporto bagagli;

Q e S_{sp} corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:

Classe di veicolo	Massa Q (kg) per passeggero	S_{sp} (m ² /passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi
Classe I & A (**)	68	0,125
Classe II	71 (*)	0,15
Classe III & B	71 (*)	Nessun posto in piedi

(*) Compresi 3 kg di bagaglio a mano.

(**) Per i veicoli della classe II o classe III o classe B che devono essere omologati anche come veicoli della classe I o classe A, la massa del bagaglio trasportato nei vani bagagli accessibili soltanto dall'esterno del veicolo non deve essere presa in considerazione ai fini dell'omologazione per queste ultime classi.

7.4.3.4.

Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa M prevista nella seguente tabella:

Condizioni di carico	Classe I & A		Classe II		Classe III & B	
	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato
A vuoto	20	20	25	20	25	20
Carico	25	20	25	20	25	20

7.4.4.

Requisiti per i veicoli delle categorie M₂ o M₃ diversi dagli autobus di linea o granturismo e per i caravan

Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.4 e del punto 7.4.2.7. Inoltre, quando un veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato è in ordine di marcia è carico fino alla sua massa M, come descritto all'appendice dell'allegato II della direttiva 92/21/CEE del Consiglio⁽¹⁾, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m_i di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa μ_i su tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno al 25 % della massa M.

7.5.

Condizioni da verificare per la classificazione di un veicolo quale veicolo fuoristrada (allegato II, punto 4 della direttiva 70/156/CEE)

7.5.1.

Il servizio tecnico verifica se il veicolo completo o completato, o il veicolo trattore per semirimorchi (trattore per semirimorchi) senza ralla debba essere considerato come un veicolo fuoristrada in base ai requisiti dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

7.5.2.

Per altri veicoli incompleti, tale verifica è effettuata solo su richiesta del costruttore.

7.6.

Manovrabilità

7.6.1.

Il veicolo a motore ed il semirimorchio devono poter essere manovrati, in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m senza che nessuno dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti prescritti per la larghezza del veicolo al punto 2.4.2) sporga dalla corona.

Per i veicoli e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica altresì con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).

Detti requisiti sono verificati come segue:

7.6.1.1.

Veicoli a motore

Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE della Commissione (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 73).

7.6.1.2. *Semirimorchi*

Si considera che un semirimorchio sia conforme ai requisiti del punto 7.6.1 se il suo interasse non è superiore a

$$\sqrt{(12,50 - 2,04)^2 - (5,30 + L/2)^2}$$

dove L è la larghezza del semirimorchio e l'interasse misurato ai fini del presente punto è la distanza tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la linea mediana degli assi non sterzanti del carrello. Se uno o più assi non sterzanti del carrello sono dotati di un dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), per l'interasse si prende in considerazione la lunghezza maggiore tra assi abbassati o sollevati. In caso di dubbio, l'autorità che rilascia l'omologazione può richiedere che venga effettuata una prova in base al punto 7.6.1.

7.6.2. *Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M₂ o M₃ e N*

A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati delle categorie M₂ e M₃ le due unità rigide devono essere allineate al piano.

Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura C) in caso di autosnodato della categoria M₂ e M₃.

Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).

Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00 m.

7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

Figura A




Figura B





Figura C



- 7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.
- 7.7. **Requisiti supplementari per i veicoli a motore delle categorie M₂ e M₃**
- La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non deve superare i 3 500 kg.
- 7.8. **Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio dei veicoli a motore e istruzioni per il fissaggio dei dispositivi di attacco**
- 7.8.1. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore, progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t, deve essere almeno pari al 10 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 1 000 kg, più, per i veicoli a motore diversi dai veicoli trattori, la massa del dispositivo di attacco, se montato dal costruttore, o la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, se questo non è montato dal costruttore.
- 7.8.2. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore, progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t, deve essere almeno pari al 4 % della massa massima a carico tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 25 kg, più, per i veicoli a motore diversi dai veicoli trattori, la massa del dispositivo di attacco, se montato dal costruttore, o la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, se questo non è montato dal costruttore.
- 7.8.3. In caso di veicolo a motore avente una massa massima a carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t, il costruttore deve specificare nel libretto di istruzioni le condizioni per il fissaggio del dispositivo di attacco al veicolo a motore.
- In tal caso le suddette condizioni comprendono la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore, la massa massima ammissibile del dispositivo di attacco, i suoi punti di fissaggio sul veicolo a motore e il suo sbalzo massimo ammissibile.
- 7.9. **Capacità di spunto in salita**
- I veicoli a motore che trainano un rimorchio e sono carichi fino alla loro massa massima a carico tecnicamente ammissibile per la combinazione di veicoli devono poter essere avviati per cinque volte su una pendenza di almeno il 12 % nell'arco di cinque minuti.
- 7.10. **Rapporto potenza motore/massa massima**
- I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. La potenza motore è misurata in base alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE⁽¹⁾.
- 7.11. **Condizioni per l'equivalenza tra alcuni sistemi di sospensione non pneumatica e sistemi di sospensione pneumatica per gli assi motori dei veicoli**
- 7.11.1. Su richiesta del costruttore, il servizio tecnico verifica se una sospensione non pneumatica è equivalente a una sospensione pneumatica per gli assi motori.
- Le sospensioni non pneumatiche, per essere riconosciute equivalenti alle sospensioni pneumatiche, devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- 7.11.1.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un asse motore o un gruppo di assi motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 7.11.1.2 a 7.11.1.5;
- 7.11.1.2. ciascun asse deve essere munito di smorzatori idraulici. Su gruppi di assi, tali smorzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione di ogni gruppo di assi;
- 7.11.1.3. il tasso medio di smorzamento D_m deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni in condizioni normali, con gli smorzatori idraulici in funzione;
- 7.11.1.4. il tasso di smorzamento D_r delle sospensioni in cui tutti gli smorzatori idraulici siano stati rimossi o disattivati non deve essere superiore al 50 % di D_m ;

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43).

- 7.11.1.5. la frequenza della massa sospesa sull'asse motore o sul gruppo di assi motore in un'oscillazione verticale libera transitoria non deve essere superiore a 2,0 Hz;
- 7.11.1.6. la frequenza e lo smorzamento della sospensione sono definiti al punto 7.11.2. Le procedure di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate al punto 7.11.3.

7.11.2. *Definizione di frequenza e di smorzamento*

Nella definizione qui proposta, si considera una massa M (kg) sospesa su un asse motore o gruppo di assi motore. L'asse — o il gruppo di assi — presenta una rigidità verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K Newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C Newton secondi al metro (N.s/m). Lo spostamento verticale della massa sospesa è Z . L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:

$$M \frac{d^2Z}{dt^2} + C \frac{dZ}{dt} + KZ = 0$$

La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (Hz) è:

$$F = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C^2}{4M^2}}$$

Lo smorzamento è critico quando $C = C_0$,

dove

$$C_0 = 2 \sqrt{KM}$$

Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è C/C_0 .

Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentato da una sinusoide smorzata (figura 2). La frequenza può essere valutata misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanti è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei picchi successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando con A_1 e A_2 l'ampiezza dei picchi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente:

$$D = \frac{C}{C_0} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{A_1}{A_2}$$

dove «ln» è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.

7.11.3. *Procedura di prova*

Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento D_m , del tasso di smorzamento D , in assenza di smorzatori pneumatici e della frequenza della sospensione F , si procede nel modo seguente:

- il veicolo carico è guidato a bassa velocità ($5 \text{ km/h} \pm 1 \text{ km/h}$) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino; oppure
- il veicolo carico è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure
- il veicolo carico viene tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure
- il veicolo carico è sottoposto ad altre prove purché il costruttore dimostri al servizio tecnico che esse sono equivalenti.

Il veicolo dovrebbe essere dotato, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sopra l'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato risultante si può

misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo picco di compressione per ottenere lo smorzamento. Nei gruppi di assi motore tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente sopra quest'ultimo.

I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore per la massa di prova del veicolo.

L'equivalenza delle sospensioni è verificata alla massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse o sul gruppo di assi e l'equivalenza viene ritenuta valida per tutte le masse inferiori.

Figura 1

Prova delle sospensioni su gradino





Figura 2

Risposta transitoria smorzata



ALLEGATO II

SCHEMA INFORMATIVA N.

conforme all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione CE di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le masse e le dimensioni

(direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli su un modello di formato massimo A4 (210 x 297 mm) o in fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo di veicolo:
 - 0.2.1. Designazione/i commerciale/i generale/i:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo (c):
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:
 - 0.6.1. Sul telaio:
 - 0.6.2. Sulla carrozzeria:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo:
 - 1.3. Numero di assi e di ruote:
 - 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
 - 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

Per le note in calce, in generale vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE. I punti non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omissi.

La nota in calce (e) significa: «Presentato(a) in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo».

La nota in calce (nd) significa: «norma ISO 612-1978, Termine n. 6.18.1».

- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):
- 1.6. Posizione e disposizione del motore:
- 1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o con cofano motore) (z):
- 1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare semirimorchi o altri rimorchi e se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare se si tratta di veicoli progettati appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci.

- 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):
- 2.1.1. Per i semirimorchi:
- 2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:
- 2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla ed un punto qualsiasi sulla parte anteriore del semirimorchio:
- 2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (come definito al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della presente direttiva):
- 2.2. Per i veicoli trattori per semirimorchi:
- 2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g):
- 2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h):
- 2.3. Carreggiata/e e larghezza/e dell'asse o degli assi:
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):
- 2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo:
- 2.4. Campo di dimensioni (fuoritutto) del veicolo
- 2.4.1. Per telaio non carrozzato
- 2.4.1.1. Lunghezza (j):
- 2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile:
- 2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile:
- 2.4.1.2. Larghezza (k):
- 2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile:
- 2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile:
- 2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia):
- 2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):
- 2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n):
- 2.4.1.5.2. Sbalzo massimo e minimo ammissibile del punto di aggancio (nd):

- 2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della struttura e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile:
- 2.4.1.9. Distanza tra gli assi (per i veicoli a più assi):
- 2.4.2. Per telaio carrozzato
- 2.4.2.1. Lunghezza (j):
- 2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:
- 2.4.2.2. Larghezza (k):
- 2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli appositamente progettati per il trasporto a temperatura controllata di merci):
- 2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia):
- 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):
- 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):
- 2.4.2.8. Posizione estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):
- 2.4.2.9. Distanza tra gli assi (per i veicoli a più assi):
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco in ordine di marcia per i veicoli diversi da quelli della categoria M₁, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo d'attacco [compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100 % degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo] (o) (ε):
- 2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (ε):
- 2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:
- 2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:
- 2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (ε):
- 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (ε):
- 2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (ε):
- 2.10. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi (ε):
- 2.11. Massa massima a carico rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore (ε):
- 2.11.1. Rimorchio a timone:
- 2.11.2. Semirimorchio:
- 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:
- 2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (p) e l'interasse:
- 2.11.4. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:
- 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:
- 2.12. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore:
- 2.12.1. — del veicolo a motore:

- 2.12.2. — del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:
- 2.13. Massa massima ammissibile del dispositivo di attacco (se non installato dal costruttore):
.....
- 2.14.1. Rapporto potenza motore/massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (in kW/kg) (quale definito al punto 7.10 dell'allegato I della presente direttiva):
- 2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: qualora tali valori siano indicati, essi devono essere verificati in base ai requisiti dell'allegato IV)⁽¹⁾:
- 2.16.1. Massa massima a carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε):
- 2.16.2. Massa massima a carico ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε):
- 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε):
- 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε):
- 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica) (ε):
5. ASSI
- 5.1. Descrizione di ciascun asse:
- 5.2. Marca:
- 5.3. Tipo:
- 5.4. Asse/i sollevabile/i:
- 5.4.1. Posizione, marca e tipo:
- 5.5. Asse/i scaricabile/i:
- 5.5.1. Posizione, marca e tipo:
6. SOSPENSIONE
- 6.1. Disegno dei dispositivi di sospensione:
- 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota:
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no
- 6.2.3. Sospensioni pneumatiche per asse/i motore: sì/no
- 6.2.3.1. Sospensioni dell'asse/i motore equivalenti alle sospensioni pneumatiche: sì/no
- 6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione verticale della massa sospesa:
- 6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni):
- 6.4. Stabilizzatori: sì/no
- 6.5. Ammortizzatori: sì/no

⁽¹⁾ I punti da 2.16.1 a 2.16.5 non precludono l'autorizzazione di masse massime supplementari per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione da parte delle autorità nazionali di immatricolazione.

- 6.6. PNEUMATICI E RUOTE
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti) (€):
- 6.6.1.1. Asse 1:
- 6.6.1.2. Asse 2:
ecc.
- 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: kPA (€)
8. FRENI
- 8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti al traino di un rimorchio:
9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria:
- 9.10.3. Sedili:
- 9.10.3.1. Numero:
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione:
- 9.17. Targhette regolamentari:
- 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari nonché del numero di telaio:
- 9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio corredato di dimensioni):
11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
- 11.1. Classe e tipo del o dei dispositivi di attacco installati o da installare:
- 11.2. Caratteristiche D, U, S e V del o dei dispositivi di attacco installati o caratteristiche minime D, U, S e V del o dei dispositivi di attacco da installare: daN
- 11.4. Istruzioni per il fissaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie o disegni della sezione dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per tipi speciali di veicoli:
.....
- 11.5. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino delle piastre di montaggio:
.....
13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO
- 13.1. Classe di autobus di linea o granturismo:
- 13.2. Numero di posti in piedi:
- 13.3. Numero di sedili passeggeri o accompagnatori:
- 13.3.1. Sedile accompagnatore: sì/no⁽¹⁾

- 13.6. Volume del vano bagagli: ... m³
- 13.7. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli: ... m²

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI FUORISTRADA

- 2.4.1. Per telaio non carrozzato:
- 2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): gradi
- 2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi
- 2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (quale definita al punto 4.5, parte A, allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio)
- 2.4.1.6.1. Fra gli assi:
- 2.4.1.6.2. Sotto l'asse/gli assi anteriore/i:
- 2.4.1.6.3. Sotto l'asse/gli assi posteriore/i:
- 2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): gradi
- 2.4.2. Per telaio carrozzato:
- 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): gradi
- 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): gradi
- 2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (quale definita al punto 4.4, parte A, allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio): gradi
- 2.4.2.6.1. Fra gli assi:
- 2.4.2.6.2. Sotto l'asse/gli assi anteriore/i:
- 2.4.2.6.3. Sotto l'asse/gli assi posteriore/i:
- 2.4.2.8. Angolo di rampa (nc): gradi
- 2.15. Capacità di spunto in salita (percentuale per veicolo isolato)
- 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo⁽¹⁾

ALLEGATO III

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

(veicolo)

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione relativa:

- all'omologazione
- all'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- al rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- alla revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

Omologazione CE n.:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo del veicolo:
- 0.2.1. Designazione/i commerciale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'ultima fase di costruzione del veicolo:
.....
- 0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
 3. Data del verbale di prova:
 4. Numero del verbale di prova:
 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
 6. Luogo:
 7. Data:
 8. Firma:
 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale può essere richiesta copia.
-

*Addendum**alla scheda di omologazione CE n. . . .*

concernente l'omologazione di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi della direttiva 97/27/CE

1. Altre informazioni
 - 1.0. Dimensioni superiori alle dimensioni massime autorizzate al punto 7.3 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE a norma degli articoli 3 e 7 della stessa: sì/no⁽¹⁾
 - 1.1. Lunghezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)
 - 1.1.1. Lunghezza della superficie di carico:
 - 1.1.2. Distanza tra il perno di ralla e qualsiasi estremità sulla parte anteriore del semirimorchio:
 - 1.1.3. Distanza tra il perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:
 - 1.2. Larghezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)
 - 1.3. Altezza (fuoritutto): ... mm (veicolo completo o completato)
 - 1.4. Lunghezza massima ammissibile: ... mm (veicolo incompleto)
 - 1.5. Larghezza massima ammissibile: ... mm (veicolo incompleto)
 - 1.6. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della struttura e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile (veicolo incompleto o carico non uniformemente distribuito):
 - 1.7. Massa del veicolo in ordine di marcia⁽²⁾:
 - 1.7.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo⁽²⁾: ... kg
 - 1.9. Massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse⁽²⁾:
 - 1.9.1. Asse 1 ... kg
 - Asse 2⁽¹⁾ ... kg
 - Asse 3⁽¹⁾ ... kg
 - Asse 4⁽¹⁾ ... kg
 - Asse 5⁽¹⁾ ... kg
 - 1.11. Massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi⁽²⁾:
 - 1.11.1. Gruppo di assi 1: ... kg
 - Gruppo di assi 2⁽¹⁾: ... kg
 - 1.13. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:
 - 1.14. Assi sollevabili:
 - 1.15. Assi scaricabili:
 - 1.17. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore⁽¹⁾⁽²⁾:
 - 1.17.1. Rimorchio a timone⁽¹⁾:
 - 1.17.2. Semirimorchio⁽¹⁾:
 - 1.17.3. Rimorchio ad asse centrale⁽¹⁾:
 - 1.17.4. Rimorchio non frenato⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Presentato/a in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo.

- 1.18. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del veicolo a motore del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale⁽¹⁾ ⁽²⁾: ... kg
- 1.19. Massa massima ammissibile del dispositivo di attacco (se non installato dal costruttore): ... kg
- 1.20. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione⁽²⁾ ⁽³⁾:
.....
- 1.20.1. Massa massima a carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica)⁽²⁾:
- 1.20.2. Massa massima a carico ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, se inferiore alla massa tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica)⁽²⁾:
- 1.20.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica)⁽²⁾:
- 1.20.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica)⁽²⁾:
- 1.20.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono possibili diversi valori per ciascuna configurazione tecnica)⁽²⁾:
- 1.21. Sospensioni pneumatiche dell'asse motore: sì/no⁽¹⁾
- 1.22. Sospensioni dell'asse motore riconosciute equivalenti alle sospensioni pneumatiche: sì/no⁽¹⁾
- 1.23. Veicolo fuoristrada: sì/no⁽¹⁾
- 1.24. Numero di passeggeri:
- 1.24.1. Numero dei sedili⁽²⁾:
- 1.24.2. Numero dei posti in piedi per veicoli delle categorie M₂ o M₃⁽²⁾:
- 1.25. Fotografie o disegni dei punti di fissaggio del dispositivo di attacco sul veicolo.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Presentato/a in modo da indicare chiaramente il valore reale per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo.

⁽³⁾ Da completare solo quando queste informazioni sono indicate nella scheda informativa.

ALLEGATO IV

Il presente allegato descrive la procedura uniforme di cui all'articolo 4 della presente direttiva ai fini della determinazione delle «masse ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione» in ciascuno Stato membro ed elenca i requisiti tecnici uniformi per gli assi scaricabili e sollevabili di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

1. Definizioni

Nel quadro dell'articolo 4 della presente direttiva e in attesa di una modifica della medesima che introduca masse massime autorizzate armonizzate, si applicano le nozioni seguenti. Ai fini del presente allegato:

- 1.0. per «carico indivisibile» si intende un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi ingiustificati o rischi di danni e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo le cui masse e dimensioni sono conformi alle masse e dimensioni massime autorizzate in un dato Stato membro;
- 1.1. per «massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione» si intende la massa massima del veicolo carico con la quale il veicolo stesso può essere immatricolato o ammesso alla circolazione in uno Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
 - 1.1.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime a carico ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
 - 1.1.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
 - per definizione, solo una massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;
 - la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile e alla pertinente massa massima autorizzata del veicolo in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo.
 - 1.1.3. Ai fini dell'applicazione delle direttive particolari elencate all'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri possono richiedere che il veicolo sia conforme alle disposizioni di dette direttive applicabili alla categoria cui il veicolo appartiene, conformemente all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, al valore effettivo della massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo, e, per i rimorchi ad asse centrale e i semirimorchi, al valore effettivo della massa corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
 - 1.1.4. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile a carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.
- 1.2. Per «massa massima ammissibile dell'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la massa massima a carico sull'asse dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
- 1.2.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili sull'asse previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

- 1.2.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima ammissibile dell'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione come segue:
- per definizione, solo una massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita a ciascun asse per una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;
 - la massa massima ammissibile sull'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse e alla pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
- Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse.
- 1.2.3. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile sull'asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.
- 1.3. Per «massa massima ammissibile sul gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la massa massima a carico del gruppo di assi dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
- 1.3.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili sul gruppo di assi previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
- 1.3.2. Le autorità di ciascuno degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima ammissibile sul gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione come segue:
- per definizione, solo una massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita a ciascun gruppo di assi per una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;
 - la massa massima ammissibile del gruppo di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi e alla pertinente massa massima autorizzata sul gruppo di assi in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
- Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi.
- 1.3.3. Gli Stati membri possono richiedere che la massa massima ammissibile sul gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione non dipenda dagli pneumatici montati.
- 1.4. Per «massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» di un veicolo a motore si intende la massa massima rimorchiabile dal veicolo a motore dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
- 1.4.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime rimorchiabili ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
- 1.4.2. Ciascuna delle autorità degli Stati membri deve stabilire, per i rispettivi paesi, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
- per definizione, solo una massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;

- la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo.

- 1.5. Per «massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro» si intende la somma delle masse del veicolo a carico e del suo rimorchio a carico con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
 - 1.5.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili della combinazione di veicoli previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
 - 1.5.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
 - per definizione e in linea di massima, solo una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo a motore quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, secondo la prassi vigente nello Stato membro interessato, si può distinguere una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione per numero totale previsto di assi della combinazione di veicoli e tale massa può altresì dipendere da altre caratteristiche della combinazione di veicoli in questione, quali il tipo di trasporto previsto (per esempio container ISO di 40 piedi per il trasporto combinato, ecc.);
 - la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.

Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

2. **Determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione**
 - 2.1. Per la determinazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle diverse masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, si applicano le disposizioni del punto 7.4 dell'allegato I della presente direttiva. A tal fine i simboli M , m , μ , TM e MC contenuti in tale punto indicano rispettivamente la massa massima a carico ammissibile del veicolo per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima ammissibile sull'asse designato «i» e sull'asse unico o sul gruppo di assi designato «j» per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
 - 2.2. Determinazione della massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
 - 2.2.1. La massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un veicolo a motore destinato a trainare un rimorchio, che si tratti o no di un veicolo trattore, è data dal valore più basso tra i seguenti:
 - a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile in funzione della costruzione e delle prestazioni del veicolo e/o della resistenza del dispositivo meccanico di attacco;
 - b) per i veicoli destinati unicamente a trainare rimorchi senza freno di servizio: metà della massa del veicolo in ordine di marcia con un massimo di 0,750 t;
 - c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione

alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;

- d) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio ad inerzia: 3,5 t;
- e) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t destinati a trainare rimorchi dotati di un sistema di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicata per 1,5,

purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE.

In deroga alle disposizioni del punto 1.4 del presente allegato, per i veicoli destinati a trainare più di un tipo di rimorchio di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere definite per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo fino a tre diverse masse massime rimorchiabili ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, in funzione delle caratteristiche del raccordo dei freni del veicolo a motore: una per i rimorchi senza freno di servizio, una per i rimorchi con freno ad inerzia e una per i rimorchi con un sistema di frenatura continua. Tali masse sono determinate come indicato sopra, applicando rispettivamente le lettere b), c), d) ed e).

Una massa inferiore a quella così determinata può essere accettata dallo Stato membro se richiesto dal costruttore.

3. Requisiti tecnici per l'installazione sui veicoli di assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16)

3.1. È ammessa l'installazione su qualsiasi veicolo di uno o più assi sollevabili o scaricabili.

3.2. Se su un veicolo sono installati uno o più assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16), occorre accertarsi che in tutte le condizioni di guida, ad eccezione di quelle menzionate al punto 3.5, non siano superate le masse massime ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione. A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

3.3. Una o più spie gialle nella cabina indicano al conducente che l'asse o gli assi sollevabili o scaricabili del veicolo a motore o del rimorchio sono sollevati.

3.4. I dispositivi di sollevamento degli assi montati su un veicolo cui si applica la presente direttiva, nonché i relativi sistemi di funzionamento, devono essere progettati e installati in modo da prevenirne l'uso improprio o la manomissione.

3.5. Requisiti per l'avviamento dei veicoli a motore su superfici sdruciolevoli.

3.5.1. In deroga al punto 3.2, e per facilitare l'avviamento dei veicoli a motore o delle combinazioni di veicoli su superfici sdruciolevoli, nonché per aumentare l'attrito dei pneumatici su tali superfici, il dispositivo di sollevamento dell'asse può anche azionare l'asse sollevabile o scaricabile di un veicolo a motore o di un semirimorchio per aumentare la massa dell'asse motore del veicolo a motore, alle seguenti condizioni:

- la massa corrispondente al carico su ciascun asse del veicolo può superare la pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore nello Stato membro fino al 30 %, purché non sia superato il valore dichiarato dal costruttore per questo fine specifico;
- la massa corrispondente al carico restante sull'asse anteriore deve rimanere superiore a zero (ad es. in caso di asse posteriore scaricabile con lungo sbalzo posteriore, il veicolo non deve impennarsi);
- l'asse sollevabile o scaricabile deve essere azionato soltanto con uno speciale dispositivo di controllo;
- dopo la messa in marcia del veicolo a motore e non appena il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

relativa all'applicazione provvisoria di un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(97/566/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione.

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1997, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

DECIDE:

Articolo unico

L'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1997 in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH

ACCORDO**sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, la reciproca espansione e un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

DECISI a tenere nella massima considerazione le gravi difficoltà economiche e sociali in cui versa attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, in particolare per eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato dei prodotti tessili e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, siglato a Lussemburgo il 29 aprile 1997, in particolare l'articolo 15;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

IL GOVERNO DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce il regime applicabile al commercio dei prodotti tessili originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I.

TITOLO I**REGIME QUANTITATIVO***Articolo 2*

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un

prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto è soggetto al regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia viene informata di tutte le eventuali modifiche alle suddette norme d'origine, che non riducono nessuno dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra figurano nell'appendice A.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, al momento della sua entrata in vigore le esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non saranno soggette né a limiti quantitativi né a misure di effetto equivalente. Successivamente, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 8.

2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, alle esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti si applicherebbe un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nell'appendice A.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, alle esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, non soggetti a limiti quantitativi, si applicherà il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

4. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14, alle esportazioni dei prodotti di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, potrà essere applicato, una volta entrato in vigore il presente accordo, il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 oppure un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

Articolo 4

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono il carattere particolare e differenziato, corrispondente a un aspetto specifico della cooperazione industriale e commerciale, delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le suddette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 8 purché vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano soggette al regime specifico di cui all'allegato III.

Articolo 5

Le esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o di altri manufatti confezionati a mano con i tessuti suddetti e di prodotti artigianali che fanno parte del folclore tradizionale non sono soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, purché questi prodotti, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

Articolo 6

Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette a limiti quantitativi fissati a norma dello stesso purché si dichiarino che sono destinate ad essere riesportate, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati nella Comunità alle condizioni di cui sopra è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di un attestato di origine secondo le disposizioni dell'appendice A.

2. Se le autorità competenti della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, le suddette autorità comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, a seconda dei casi, per quello successivo.

Articolo 7

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una percentuale del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

I quantitativi anticipati sono detratti dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo in misura non superiore al 9% del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

— tra le categorie 1, 2 e 3, fino al 7% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

— tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 7% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III a qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati fino al 10% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

- 4) La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I.
- 5) L'aumento registrato in una qualsiasi categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare il 17%.
- 6) Le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano preventivamente, con almeno 15 giorni di anticipo, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I possono essere assoggettate a limiti quantitativi secondo le modalità di cui ai paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo instaurato, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencati nell'allegato I, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti di questa categoria, indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- 1% per le categorie di prodotti del gruppo I,
- 5% per le categorie di prodotti del gruppo II,
- 10% per le categorie di prodotti del gruppo III,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 onde concordare un livello di restrizione adeguato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a limitare le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di consultazioni.

Il limite provvisorio viene fissato al 25% del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni, oppure, se questa percentuale è più elevata, al 25% del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2.

4. Se le parti contraenti non riescono a trovare una soluzione soddisfacente entro il termine specificato all'articolo 14, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo a un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106% del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato, previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14, onde soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo è determinato in conformità delle disposizioni dell'appendice C.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali indicate nel paragrafo 2 sono state raggiunte per un calo del volume totale delle importazioni nella Comunità e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

7. Se si applicano i paragrafi 2, 3 e 4, la Comunità autorizza l'importazione di prodotti appartenenti alla categoria in questione spediti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima che fosse presentata la richiesta di consultazioni.

Se si applicano i paragrafi 2 o 4, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti contemplati da contratti conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 9, paragrafo 6, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 9

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione e di importazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di

Macedonia per i prodotti di cui all'articolo 5 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Analogamente, la Comunità trasmette alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità comunitarie nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili dell'allegato I.

5. Qualora dall'analisi delle informazioni scambiate dovessero emergere notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, si possono avviare consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, la Comunità s'impegna a trasmettere alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente sulle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

1. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concordano di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, i quantitativi, l'indicazione dei quantitativi o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa si consulta con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si tengono il più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende in via cautelare, su richiesta della Comunità, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, che gli adeguamenti dei limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 8 da concordare in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non riescono a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 8;
- b) se è sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, se non sono già soggetti a tali limiti, o di prendere le altre misure del caso.

5. Le parti convengono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa per prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

Articolo 11

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente a tali problemi. Dette consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui la Comunità ha presentato la richiesta.

2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si adopera per garantire che le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi vengano ripartite

nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno, tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 12

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle parti contraenti.

Articolo 13

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nell'attribuzione delle licenze di esportazione e delle autorizzazioni di importazione o dei documenti di cui alle appendici A e B.

Articolo 14

1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni dev'essere notificata per iscritto all'altra parte contraente;
- alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro un termine ragionevole e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere a una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;
- il summenzionato periodo di un mese può essere prorogato di comune accordo.

2. La Comunità può chiedere consultazioni a norma del paragrafo 1 qualora, in un dato anno di applicazione dell'accordo, sorgano difficoltà sul suo territorio a causa di un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti, si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti contraenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 16

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Successivamente, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo viene prorogata automaticamente di un altro anno fino al 31 dicembre 1999, sempreché una delle parti non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1998, che è contraria a tale proroga.

2. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre modifiche del presente accordo.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo dandone notifica con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti decidono di tenere consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, le appendici e il protocollo d'intesa sull'accesso al mercato acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il governo
dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

Per il Consiglio
dell'Unione europea

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 1996					Tabella delle equivalenze	
						pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)					(3)	(4)
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto						
	5204 11 00	5205 24 00	5205 43 00	5206 21 00	5206 41 00		
	5204 19 00	5205 26 00	5205 44 00	5206 22 00	5206 42 00		
		5205 27 00	5205 46 00	5206 23 00	5206 43 00		
	5205 11 00	5205 28 00	5205 47 00	5206 24 00	5206 44 00		
	5205 12 00	5205 31 00	5205 48 00	5206 25 10	5206 45 10		
	5205 13 00	5205 32 00		5206 25 90	5206 45 90		
	5205 14 00	5205 33 00	5206 11 00	5206 31 00			
	5205 15 10	5205 34 00	5206 12 00	5206 32 00	ex 5604 90 00		
	5205 15 90	5205 35 10	5206 13 00	5206 33 00			
	5205 21 00	5205 35 90	5206 14 00	5206 34 00			
	5205 22 00	5205 41 00	5206 15 10	5206 35 10			
	5205 23 00	5205 42 00	5206 15 90	5206 35 90			
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate						
	5208 11 10	5208 32 11	5209 29 00	5210 41 00	5212 11 10		
	5208 11 90	5208 32 13	5209 31 00	5210 42 00	5212 11 90		
	5208 12 11	5208 32 15	5209 32 00	5210 49 00	5212 12 10		
	5208 12 13	5208 32 19	5209 39 00	5210 51 00	5212 12 90		
	5208 12 15	5208 32 91	5209 41 00	5210 52 00	5212 13 10		
	5208 12 19	5208 32 93	5209 42 00	5210 59 00	5212 13 90		
	5208 12 91	5208 32 95	5209 43 00		5212 14 10		
	5208 12 93	5208 32 99	5209 49 10	5211 11 00	5212 14 90		
	5208 12 95	5208 33 00	5209 49 90	5211 12 00	5212 15 10		
	5208 12 99	5208 39 00	5209 51 00	5211 19 00	5212 15 90		
	5208 13 00	5208 41 00	5209 52 00	5211 21 00	5212 21 10		
	5208 19 00	5208 42 00	5209 59 00	5211 22 00	5212 21 90		
	5208 21 10	5208 43 00		5211 29 00	5212 22 10		
	5208 21 90	5208 49 00	5210 11 10	5211 31 00	5212 22 90		
	5208 22 11	5208 51 00	5210 11 90	5211 32 00	5212 23 10		
	5208 22 13	5208 52 10	5210 12 00	5211 39 00	5212 23 90		
	5208 22 15	5208 52 90	5210 19 00	5211 41 00	5212 24 10		
	5208 22 19	5208 53 00	5210 21 10	5211 42 00	5212 24 90		
	5208 22 91	5208 59 00	5210 21 90	5211 43 00	5212 25 10		
	5208 22 93		5210 22 00	5211 49 10	5212 25 90		
	5208 22 95	5209 11 00	5210 29 00	5211 49 90			
	5208 22 99	5209 12 00	5210 31 10	5211 51 00	ex 5811 00 00		
	5208 23 00	5209 19 00	5210 31 90	5211 52 00			
	5208 29 00	5209 21 00	5210 32 00	5211 59 00	ex 6308 00 00		
	5208 31 00	5209 22 00	5210 39 00				

(1)	(2)					(3)	(4)
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti						
	5208 31 00	5208 51 00	5209 52 00	5211 32 00	5212 15 10		
	5208 32 11	5208 52 10	5209 59 00	5211 39 00	5212 15 90		
	5208 32 13	5208 52 90		5211 41 00	5212 23 10		
	5208 32 15	5208 53 00	5210 31 10	5211 42 00	5212 23 90		
	5208 32 19	5208 59 00	5210 31 90	5211 43 00	5212 24 10		
	5208 32 91		5210 32 00	5211 49 10	5212 24 90		
	5208 32 93	5209 31 00	5210 39 00	5211 49 90	5212 25 10		
	5208 32 95	5209 32 00	5210 41 00	5211 51 00	5212 25 90		
	5208 32 99	5209 39 00	5210 42 00	5211 52 00			
	5208 33 00	5209 41 00	5210 49 00	5211 59 00	ex 5811 00 00		
	5208 39 00	5209 42 00	5210 51 00				
	5208 41 00	5209 43 00	5210 52 00	5212 13 10	ex 6308 00 00		
	5208 42 00	5209 49 10	5210 59 00	5212 13 90			
	5208 43 00	5209 49 90		5212 14 10			
	5208 49 00	5209 51 00	5211 31 00	5212 14 90			
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:						
	5512 11 00	5513 21 90	5514 22 00	5515 13 11	5515 91 30		
	5512 19 10	5513 22 00	5514 23 00	5515 13 19	5515 91 90		
	5512 19 90	5513 23 00	5514 29 00	5515 13 91	5515 92 11		
	5512 21 00	5513 29 00	5514 31 00	5515 13 99	5515 92 19		
	5512 29 10	5513 31 00	5514 32 00	5515 19 10	5515 92 91		
	5512 29 90	5513 32 00	5514 33 00	5515 19 30	5515 92 99		
	5512 91 00	5513 33 00	5514 39 00	5515 19 90	5515 99 10		
	5512 99 10	5513 39 00	5514 41 00	5515 21 10	5515 99 30		
	5512 99 90	5513 41 00	5514 42 00	5515 21 30	5515 99 90		
		5513 42 00	5514 43 00	5515 21 90			
	5513 11 10	5513 43 00	5514 49 00	5515 22 11	5803 90 30		
	5513 11 30	5513 49 00		5515 22 19			
	5513 11 90		5515 11 10	5515 22 91	ex 5905 00 70		
	5513 12 00	5514 11 00	5515 11 30	5515 22 99			
	5513 13 00	5514 12 00	5515 11 90	5515 29 10	ex 6308 00 00		
	5513 19 00	5514 13 00	5515 12 10	5515 29 30			
	5513 21 10	5514 19 00	5515 12 30	5515 29 90			
	5513 21 30	5514 21 00	5515 12 90	5515 91 10			
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti						
	5512 19 10	5513 31 00	5514 31 00	5515 13 19	5515 92 99		
	5512 19 90	5513 32 00	5514 32 00	5515 13 99	5515 99 30		
	5512 29 10	5513 33 00	5514 33 00	5515 19 30	5515 99 90		
	5512 29 90	5513 39 00	5514 39 00	5515 19 90			
	5512 99 10	5513 41 00	5514 41 00	5515 21 30	ex 5803 90 30		
	5512 99 90	5513 42 00	5514 42 00	5515 21 90			
		5513 43 00	5514 43 00	5515 22 19	ex 5905 00 70		
	5513 21 10	5513 49 00	5514 49 00	5515 22 99			
	5513 21 30			5515 29 30	ex 6308 00 00		
	5513 21 90	5514 21 00	5515 11 30	5515 29 90			
	5513 22 00	5514 22 00	5515 11 90	5515 91 30			
	5513 23 00	5514 23 00	5515 12 30	5515 91 90			
	5513 29 00	5514 29 00	5515 12 90	5515 92 19			

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00 6302 29 90 6302 31 90 6302 39 90 6302 22 90 6302 31 10 6302 32 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto: 5508 10 11 5509 21 90 5509 32 90 5509 52 10 5509 62 00 5508 10 19 5509 22 10 5509 41 10 5509 52 90 5509 69 00 5509 22 90 5509 41 90 5509 53 00 5509 91 10 5509 11 00 5509 31 10 5509 42 10 5509 59 00 5509 91 90 5509 12 00 5509 31 90 5509 42 90 5509 61 10 5509 92 00 5509 21 10 5509 32 10 5509 51 00 5509 61 90 5509 99 00		
22 a)	di cui: acrilici ex 5508 10 19 5509 31 10 5509 32 10 5509 61 10 5509 62 00 5509 31 90 5509 32 90 5509 61 90 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 20 00 5510 90 00 5510 12 00 5510 30 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali: 5801 10 00 5801 24 00 5801 32 00 5801 36 00 5801 21 00 5801 25 00 5801 33 00 5801 22 00 5801 26 00 5801 34 00 5802 20 00 5801 23 00 5801 31 00 5801 35 00 5802 30 00		
32 a)	di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10 6302 53 90 6302 91 10 6302 93 90 6302 51 90 ex 6302 59 00 6302 91 90 ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)
12	<p>Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70</p> <p>6115 12 00 6115 20 11 6115 92 00 6115 93 99 6115 19 10 6115 20 90 6115 93 10 6115 99 00 6115 19 90 6115 91 00 6115 93 30</p>	24,3 paia	41
13	<p>Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6107 11 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 29 00 6107 12 00 6108 22 00</p>	17	59
14	<p>Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)</p> <p>6201 11 00 ex 6201 12 90 ex 6201 13 90 6210 20 00 ex 6201 12 10 ex 6201 13 10</p>	0,72	1 389
15	<p>Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)</p> <p>6202 11 00 ex 6202 13 10 6204 31 00 6204 39 19 ex 6202 12 10 ex 6202 13 90 6204 32 90 ex 6202 12 90 6204 33 90 6210 30 00</p>	0,84	1 190
16	<p>Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6203 11 00 6203 19 30 6203 23 80 6211 32 31 6203 12 00 6203 21 00 6203 29 18 6211 33 31 6203 19 10 6203 22 80</p>	0,80	1 250
17	<p>Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19</p>	1,43	700
18	<p>Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>6207 11 00 6207 21 00 6207 29 00 6207 91 90 6207 99 00 6207 19 00 6207 22 00 6207 91 10 6207 92 00</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p> <p>6208 11 00 6208 21 00 6208 91 11 6208 92 10 6208 19 10 6208 22 00 6208 91 19 6208 92 90 6208 19 90 6208 29 00 6208 91 90 6208 99 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10 6201 91 00 ex 6202 12 10 6202 91 00 6211 32 41 ex 6201 12 90 6201 92 00 ex 6202 12 90 6202 92 00 6211 33 41 ex 6201 13 10 6201 93 00 ex 6202 13 10 6202 93 00 6211 42 41 ex 6201 13 90 ex 6202 13 90 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00 6107 29 00 6107 91 90 ex 6107 99 00 6107 22 00 6107 91 10 6107 92 00 Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10 6108 32 11 6108 32 90 6108 91 10 6108 92 00 6108 31 90 6108 32 19 6108 39 00 6108 91 90 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00 6104 43 00 6204 41 00 6204 43 00 6104 42 00 6104 44 00 6204 42 00 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00 6104 53 00 6204 51 00 6204 53 00 6104 52 00 6104 59 00 6204 52 00 6204 59 10	2,6	385
28'	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10 6103 43 10 6104 61 10 6104 63 10 6103 41 90 6103 43 90 6104 61 90 6104 63 90 6103 42 10 6103 49 10 6104 62 10 6104 69 10 6103 42 90 6103 49 91 6104 62 90 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00 6204 19 10 6204 23 80 6211 42 31 6204 12 00 6204 21 00 6204 29 18 6211 43 31 6204 13 00 6204 22 80	1,37	730
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia 6212 10 00	18,2	55

(1)	(2)	(3)	(4)
68	<p>Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88</p> <p>6111 10 90 6111 30 90 ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6111 20 90 ex 6111 90 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00</p>		
73	<p>Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00</p>	1,67	600
76	<p>Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>6203 22 10 6203 32 10 6203 42 11 6203 43 31 6203 23 10 6203 33 10 6203 42 51 6203 49 11 6203 29 11 6203 39 11 6203 43 11 6203 49 31</p> <p>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza</p> <p>6204 22 10 6204 33 10 6204 63 11 6211 32 10 6204 23 10 6204 39 11 6204 63 31 6211 33 10 6204 29 11 6204 62 11 6204 69 11 6211 42 10 6204 32 10 6204 62 51 6204 69 31 6211 43 10</p>		
77	<p>Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia</p> <p>ex 6211 20 00</p>		
78	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77</p> <p>6203 41 30 6204 61 80 6204 63 90 6210 50 00 6211 41 00 6203 42 59 6204 61 90 6204 69 39 6211 42 90 6203 43 39 6204 62 59 6204 69 50 6211 31 00 6211 43 90 - 6203 49 39 6204 62 90 6211 32 90 6204 63 39 6210 40 00 6211 33 90</p>		
83	<p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75</p> <p>6101 10 10 6102 20 10 6103 33 00 6104 33 00 6113 00 90 6101 20 10 6102 30 10 ex 6103 39 00 ex 6104 39 00 6114 10 00 6101 30 10 6114 20 00 6102 10 10 6103 31 00 6104 31 00 6112 20 00 6114 30 00 6103 32 00 6104 32 00</p>		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)
33	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza</p> <p>5407 20 11</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili</p> <p>6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99</p>		
34	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza</p> <p>5407 20 19</p>		
35	<p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:</p> <p>5407 10 00 5407 51 00 5407 61 90 5407 81 00 5407 94 00</p> <p>5407 20 90 5407 52 00 5407 69 10 5407 82 00</p> <p>5407 30 00 5407 53 00 5407 69 90 5407 83 00 ex 5811 00 00</p> <p>5407 41 00 5407 54 00 5407 71 00 5407 84 00</p> <p>5407 42 00 5407 61 10 5407 72 00 5407 91 00 ex 5905 00 70</p> <p>5407 43 00 5407 61 30 5407 73 00 5407 92 00</p> <p>5407 44 00 5407 61 50 5407 74 00 5407 93 00</p> <p>35 a) di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>5407 42 00 5407 54 00 5407 72 00 5407 84 00 ex 5811 00 00</p> <p>5407 43 00 5407 61 30 5407 73 00 5407 92 00</p> <p>5407 44 00 5407 61 50 5407 74 00 5407 93 00 ex 5905 00 70</p> <p>5407 52 00 5407 61 90 5407 82 00 5407 94 00</p> <p>5407 53 00 5407 69 90 5407 83 00</p>		
36	<p>Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:</p> <p>5408 10 00 5408 22 90 5408 24 00 5408 33 00 ex 5811 00 00</p> <p>5408 21 00 5408 23 10 5408 31 00 5408 34 00</p> <p>5408 22 10 5408 23 90 5408 32 00 ex 5905 00 70</p> <p>36 a) di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>5408 10 00 5408 23 10 5408 32 00 ex 5811 00 00</p> <p>5408 22 10 5408 23 90 5408 33 00</p> <p>5408 22 90 5408 24 00 5408 34 00 ex 5905 00 70</p>		
37	<p>Tessuti di fibre artificiali in fiocco:</p> <p>5516 11 00 5516 22 00 5516 32 00 5516 43 00 5516 94 00</p> <p>5516 12 00 5516 23 10 5516 33 00 5516 44 00</p> <p>5516 13 00 5516 23 90 5516 34 00 5516 91 00 5803 90 50</p> <p>5516 14 00 5516 24 00 5516 41 00 5516 92 00</p> <p>5516 21 00 5516 31 00 5516 42 00 5516 93 00 ex 5905 00 70</p> <p>37 a) di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>5516 12 00 5516 23 10 5516 33 00 5516 44 00 ex 5803 90 50</p> <p>5516 13 00 5516 23 90 5516 34 00 5516 92 00</p> <p>5516 14 00 5516 24 00 5516 42 00 5516 93 00 ex 5905 00 70</p> <p>5516 22 00 5516 32 00 5516 43 00 5516 94 00</p>		

(1)	(2)					(3)	(4)
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90						
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11 5111 19 39 5111 90 10 5112 19 11 5112 30 90 5111 11 19 5111 19 91 5111 90 91 5112 19 19 5112 90 10 5111 11 91 5111 19 99 5111 90 93 5112 19 91 5112 90 91 5111 11 99 5111 20 00 5111 90 99 5112 19 99 5112 90 93 5111 19 11 5111 30 10 5112 20 00 5112 90 99 5111 19 19 5111 30 30 5112 11 10 5112 30 10 5111 19 31 5111 30 90 5112 11 90 5112 30 30						
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00						
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00						
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00						
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00 5506 30 00 5506 90 91 5506 20 00 5506 90 10 5506 90 99						
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00						
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 93 5701 90 10 5701 10 91 5701 10 99 5701 90 90						
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00 5702 42 10 5703 10 10 5703 30 59 5705 00 10 5702 31 10 5702 42 90 5703 10 90 5703 30 91 5705 00 31 5702 31 30 5702 49 10 5703 20 11 5703 30 99 5705 00 39 5702 31 90 5702 51 00 5703 20 19 5703 90 10 ex 5705 00 90 5702 32 10 5702 52 00 5703 20 91 5703 90 90 5702 32 90 ex 5702 59 00 5703 20 99 5702 39 10 5702 91 00 5703 30 11 5704 10 00 5702 41 10 5702 92 00 5703 30 19 5704 90 00 5702 41 90 ex 5702 99 00 5703 30 51						
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00						

(1)	(2)	(3)	(4)
61	<p>Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma</p> <p>ex 5806 10 00 5806 31 10 5806 32 10 5806 39 00 5806 20 00 5806 31 90 5806 32 90 5806 40 00</p>		
62	<p>Filati di ciniglia; filati spirali (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spirali)</p> <p>5606 00 91 5606 00 99</p> <p>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi</p> <p>5804 10 11 5804 10 90 5804 21 90 5804 29 90 5804 10 19 5804 21 10 5804 29 10 5804 30 00</p> <p>Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti</p> <p>5807 10 10 5807 10 90</p> <p>Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili</p> <p>5808 10 00 5808 90 00</p> <p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p> <p>5810 10 10 5810 91 10 5810 92 10 5810 99 10 5810 10 90 5810 91 90 5810 92 90 5810 99 90</p>		
63	<p>Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma</p> <p>5906 91 00 ex 6002 10 10 ex 6002 30 10 6002 10 90 6002 30 90</p> <p>Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche</p> <p>ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19</p>		
65	<p>Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>5606 00 10 6001 92 10 6002 20 70 6002 43 39 6002 92 90 6001 92 30 ex 6002 30 10 6002 43 50 6002 93 31 ex 6001 10 00 6001 92 50 6002 41 00 6002 43 91 6002 93 33 6001 21 00 6001 92 90 6002 42 10 6002 43 93 6002 93 35 6001 22 00 6001 99 10 6002 42 30 6002 43 95 6002 93 39 6001 29 10 6002 42 50 6002 43 99 6002 93 91 6001 91 10 ex 6002 10 10 6002 42 90 6002 91 00 6002 93 99 6001 91 30 6002 20 10 6002 43 31 6002 92 10 6001 91 50 6002 20 39 6002 43 33 6002 92 30 6001 91 90 6002 20 50 6002 43 35 6002 92 50</p>		
66	<p>Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6301 10 00 6301 20 99 ex 6301 40 90 6301 20 91 6301 30 90 ex 6301 90 90</p>		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)
10	<p>Guanti a maglia</p> <p>6111 10 10 ex 6111 90 00 6116 10 80 6116 93 00 6111 20 10 6116 91 00 6116 99 00 6111 30 10 6116 10 20 6116 92 00</p>	17 paia	59
67	<p>Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:</p> <p>5807 90 90 6117 80 90 6302 10 10 6303 19 00 ex 6305 32 90 6117 90 00 6302 10 90 6305 33 10 6113 00 10 6302 40 00 6304 11 00 ex 6305 39 00 6301 20 10 ex 6302 60 00 6304 91 00 ex 6305 90 00 6117 10 00 6301 30 10 6117 20 00 6301 40 10 6303 11 00 ex 6305 20 00 6307 10 10 6117 80 10 6301 90 10 6303 12 00 6305 32 11 6307 90 10</p>		
67 a)	<p>di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene</p> <p>6305 32 11 6305 33 10</p>		
69	<p>Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza</p> <p>6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90</p>	7,8	128
70	<p>Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)</p> <p>6115 11 00 6115 20 19</p> <p>Calze da donna, di fibre sintetiche</p> <p>6115 93 91</p>	30,4 paia	33
72	<p>Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6112 31 10 6112 39 90 6112 49 10 6211 11 00 6112 31 90 6112 41 10 6112 49 90 6211 12 00 6112 39 10 6112 41 90</p>	9,7	103
74	<p>Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci</p> <p>6104 11 00 6104 13 00 6104 21 00 6104 23 00 6104 12 00 ex 6104 19 00 6104 22 00 ex 6104 29 00</p>	1,54	650

(1)	(2)	(3)	(4)
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00 6103 19 00 6103 22 00 6103 29 00 6103 12 00 6103 21 00 6103 23 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6217 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00 5607 49 19 5607 50 11 5607 50 30 5607 49 11 5607 49 90 5607 50 19 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 21 10 5601 22 10 5601 22 99 5601 30 00 5601 10 90 5601 21 90 5601 22 91 5601 29 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19 5602 10 90 5602 90 00 ex 5905 00 70 6307 90 91 5602 10 31 5602 21 00 5602 10 39 5602 29 90 ex 5807 90 10 6210 10 10		

(1)	(2)					(3)	(4)
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati						
	5603 11 10	5603 91 90	ex 5905 00 70	6302 32 10	ex 6305 32 90		
	5603 11 90	5603 92 10		6302 53 10	ex 6305 39 00		
	5603 12 10	5603 92 90	6210 10 91	6302 93 10			
	5603 12 90	5603 93 10	6210 10 99		6307 10 30		
	5603 13 10	5603 93 90		6303 92 10	ex 6307 90 99		
	5603 13 90	5603 94 10	ex 6301 40 90	6303 99 10			
	5603 14 10	5603 94 90	ex 6301 90 90	ex 6304 19 90			
	5603 14 90			ex 6304 93 00			
	5603 91 10	ex 5807 90 10	6302 22 10	ex 6304 99 00			
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde						
	5608 11 11	5608 11 99	5608 19 31	5608 19 99			
	5608 11 19	5608 19 11	5608 19 39	5608 90 00			
	5608 11 91	5608 19 19	5608 19 91				
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97						
	5609 00 00	5905 00 10					
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria						
	5901 10 00	5901 90 00					
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati						
	5904 10 00	5904 91 10	5904 91 90	5904 92 00			
	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici						
	5906 10 10	5906 10 90	5906 99 10	5906 99 90			
	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100						
	5907 00 10	5907 00 90					
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie						
	5903 10 10	5903 20 10	5903 90 10	5903 90 99			
	5903 10 90	5903 20 90	5903 90 91				
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche						
	ex 5607 90 00						
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno						
	6306 11 00	6306 12 00	6306 19 00	6306 31 00	6306 39 00		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 11 5306 10 39 5306 20 11 5308 90 11 5306 10 19 5306 10 50 5306 20 19 5308 90 13 5306 10 31 5306 10 90 5306 20 90 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 11 5309 19 90 5309 29 90 5803 90 90 5309 11 19 5309 21 10 5309 11 90 5309 21 90 5311 00 10 5905 00 31 5309 19 10 5309 29 10 5905 00 39		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 30 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00 6302 39 10 6302 52 00 6302 92 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Sciali, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

ALLEGATO II

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente accordo

(Le designazioni complete dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I)

Categorie:

- 1
 - 2
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 15
 - 16
 - 67
-

ALLEGATO III

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, si applicano le disposizioni del presente accordo, fatte salve le seguenti disposizioni speciali:

1. Le reimportazioni nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo, a condizione che i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.
2. Tenendo presenti gli interessi di entrambe le parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 14 del presente accordo la Comunità può:
 - a) vagliare la possibilità di trasferire da una categoria ad un'altra, utilizzare anticipatamente o riportare da un anno all'altro, frazioni dei limiti quantitativi specifici;
 - b) esaminare la possibilità di aumentare i limiti quantitativi specifici.
3. La Comunità, in ogni caso, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 2 entro i seguenti limiti:
 - a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 25 % del quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
 - b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'anno successivo non può superare il 13,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva;
 - c) l'uso anticipato di limiti quantitativi specifici di un anno nell'anno precedente non può superare il 7,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva.
4. La Comunità informa l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.
5. Le autorità competenti della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.
6. Per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato, gli organismi abilitati dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciano, conformemente all'appendice A del presente accordo, un certificato di origine su cui figura un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 5 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
7. La Comunità comunica all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 5, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

Appendice A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della data della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di qualsiasi decisione relativa alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti in questione;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione porta a modificare il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le autorità competenti della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione.

Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria che modifica il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti concordano di avviare consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del presente accordo.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le autorità competenti comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione di prodotti contemplati dal presente accordo, ci si basa provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 14 per concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. Per essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto nel titolo I del presente accordo, i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia devono essere accompagnati da un certificato di origine dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di tale paese in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti del gruppo III possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi delle norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 o di un formulario EUR 2 rilasciati in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo di cooperazione.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia devono accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi o procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Qualora siano previsti criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, in base alla quale

è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 8 del presente accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 7, 10 e 12 del presente accordo, nonché per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e riguarda unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano solo una categoria di

prodotti e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le autorità competenti della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di qualsiasi licenza di esportazione già rilasciata.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza stessa.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla

data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Tuttavia, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le autorità competenti della Comunità constatacono che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 8 del presente accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 7, 10 e 12 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e si avvia senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Le autorità competenti della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione d'importazione per le esportazioni di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciate in base alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, se le autorità competenti della Comunità autorizzano l'importazione di tali prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente

indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del presente accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: 96;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - 01 = Francia
 - 02 = Belgio e Lussemburgo
 - 03 = Paesi Bassi
 - 04 = Germania
 - 05 = Italia
 - 06 = Regno Unito
 - 07 = Irlanda
 - 08 = Danimarca
 - 09 = Grecia
 - 10 = Portogallo
 - 11 = Spagna
 - 30 = Svezia
 - 32 = Finlandia
 - 38 = Austria
- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, nel modo seguente: 7 per il 1997;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, riservato allo Stato membro dove è previsto lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che l'hanno rilasciato di fornirgli un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze rilasciati a norma del presente articolo devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. Il duplicato reca la data della licenza di esportazione o del certificato di origine originale.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni della presente appendice. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire la corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciprocamente assistenza per controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

Articolo 19

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In questi casi, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata la fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nella licenza.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 sono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci già esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal presente accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo a campione descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 della presente appendice o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia risultano o sembrano risultare violazioni o elusioni delle disposizioni del presente accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire, a parere della Comunità, violazioni o elusioni della presente appendice. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa la Comunità dei risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alle indagini di cui al paragrafo 2 possono presenziare funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili dall'una o dall'altra parte con-

traente per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione tessile nella Comunità e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli scambi di prodotti tessili del tipo di quelli oggetto del presente accordo tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima di essere importati nel suo territorio. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione pertinente disponibile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Comunità possono concordare di prendere le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali elusioni o violazioni.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)	
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)
		12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE		
<p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.</p>		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À on — le	
	(Signature)	(Stamp — Cachet)

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity ⁽¹⁾ Quantité ⁽¹⁾	12 FOB value ⁽²⁾ Valeur fob ⁽²⁾
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE			
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE			
<p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine.</p>			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

*Appendice B***PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE ORIGINARI DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA**

1. L'esenzione di cui all'articolo 5 relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:
 - a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;
 - c) prodotti tradizionali del folclore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fabbricati a mano e indicati in un elenco da concordarsi tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'esenzione riguarda solo i prodotti corredati da un certificato conforme al modello allegato alla presente appendice rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio. Le competenti autorità della Comunità li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLKLORE». In caso di divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà all'interno della Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni delle parti IV e V dell'appendice A.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community	
	CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne	
	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB Value (¹) Valeur fob (¹)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (²) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (²) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (²) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (²) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.		
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À on — le <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp — Cachet)“ </div>	

(¹) In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (²) Delete as appropriate. — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

Appendice C

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 8 del presente accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ACCESSO AL MERCATO

Nel contesto dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Scopje il 16 aprile 1997, le parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) I dazi doganali applicabili nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento non saranno aumentati durante il periodo di validità dell'accordo.
- 2) Le parti decidono di non introdurre ostacoli non tariffari durante il periodo di validità dell'accordo.

Siglato a Scopje, il 16 aprile 1997.
